



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico centro settentrionale

# IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA MATERIALI DI DRAGAGGIO

## VOLUME 1 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

OGGETTO

### QUADRO PROGRAMMATICO

FILE  
Vol1-Elaborato3\_rev1.pdf

CODICE  
Vol.1-Elaborato 3

Rev.	Data	Causale
0	Gen 2023	Emissione
1	Lug 2023	Emissione per integrazione PAUR
2		
3		

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Giulia Minghetti

AGGIUDICATARIO

**RENCO**

## Sommario

1	ANALISI DI COERENZA DEL PROGETTO CON I VIGENTI ASSETTI TERRITORIALI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE.....	2
2	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA .....	4
2.1	Piano di bacino .....	4
2.2	Rischio alluvioni .....	5
2.3	Piano di tutela delle acque .....	8
2.3.1	Piano Provinciale di Tutela delle Acque (PPTA) .....	9
2.4	Piano Territoriale Regionale (PTR) .....	9
2.5	Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.) .....	10
2.6	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) .....	13
2.7	Strumenti urbanistici del Comune di Ravenna .....	15
2.7.1	Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) .....	15
2.7.2	Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) .....	17
2.7.3	Piano operativo comunale (POC) .....	19
2.7.4	Classificazione Acustica del Comune di Ravenna .....	21
2.8	Piano Regolatore Portuale (P.R.P.) .....	22
2.9	Piano di stazione del Parco del Delta del Po.....	24
3	Altri piani settoriali .....	27
3.1	Piano Aria Integrato Regionale PAIR 2020.....	27
3.2	Piano Energetico Regionale (PER).....	27
3.3	Documenti Energetico Ambientali dei Sistemi Portuali (DEASP).....	28
3.4	Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.....	29
3.5	Pianificazione nel settore dei trasporti .....	30
3.6	Piano Aria Integrato Regionale - PAIR 2030 .....	31

# 1 ANALISI DI COERENZA DEL PROGETTO CON I VIGENTI ASSETTI TERRITORIALI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

L'area in esame si sviluppa, urbanisticamente e amministrativamente in un'area portuale collocata in adiacenza ad altre aree soggette a diversi livelli di competenze e vincoli (europei, nazionali, regionali, comunali) nonché dagli indirizzi operativi fissati dal "Piano Operativo Triennale 2021-23 (POT)" dell'"Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale – Porto di Ravenna (MACS)". Indirizzi che, per quanto concerne il progetto in esame, pongono al centro obiettivi strategici nel prioritario rispetto del:

**1)** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (PNRR), trasmesso alla Commissione europea in data 30.04.2021, armonizzandoli con quelli del Piano Strategico Nazionale della Portualità della logistica (PSNPL) e facendo proprio, in sintesi, l'approccio integrato che emerge dal documento del MIMS "10 anni per trasformare l'Italia", con le sue Aree di Intervento<sup>1</sup>;

**2)** il "Piano generale trasporti e logistica (PGTL)", avviato dal Mims nel gennaio 2022 per la sua redazione alla luce del PNRR ed il cui documento finale dovrebbe essere consegnato al Ministro entro sei mesi dalla data di insediamento<sup>2</sup>. Fino all'approvazione del Piano si applica transitoriamente il quadro generale della programmazione delle infrastrutture di trasporto approvato dal Consiglio dei Ministri il 13/11/2015 e sottoposto a valutazione ambientale strategica (ai sensi dell'art. 216 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2).

La normativa di riferimento per l'individuazione degli strumenti fondamentali della programmazione territoriale e urbanistica è stata aggiornata con l'entrata in vigore, a partire dal 1/1/2018, della L.R. 24 del 21/12/2017. Tale Legge definisce i nuovi strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica distinguendo tra:

## **Strumenti di Pianificazione Regionali:**

Ai sensi della L.R. n. 24/2017, sotto il profilo ambientale, paesaggistico e sostenibile gli strumenti fondamentali della programmazione territoriale di livello regionale sono:

- il Piano Territoriale Regionale – PTR. Caratterizzato dall'integrazione di una componente strategica e una strutturale, che ricomprende e coordina, in un unico strumento di pianificazione relativo all'intero territorio regionale, la disciplina per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e la componenteterritoriale del Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT). Costituisce nel suo insieme lo strumento di programmazione con il quale la Regione delinea la strategia di sviluppo del territorio regionale definendo gli obiettivi per assicurare la coesione sociale, accrescere la qualità e l'efficienza del sistema territoriale e garantire la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali, in coerenzacon le strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio. Il PTR è uno strumento di programmazionee pianificazione che non fornisce prescrizioni di dettaglio sulle singole aree;
- il Piano Territoriale Paesistico Regionale - PTPR. Parte tematica del PTR si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per laconservazione dei paesaggi regionali. Piani per i quali, non essendo stati ancora adeguati gli strumenti di pianificazione ai sensi della nuova Legge Regionale, ai fini del presente studio si fa ancora riferimentoalle disposizioni dei Piani predisposti in attuazione della L.R. 20/2000 e s.m.i.

## **Strumenti di Pianificazione di Area Vasta:**

- Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV), predisposto dalle Province, eventualmente anche in forma associata ed avente la funzione di pianificazione strategica d'area vasta e di coordinamento delle scelte urbanistiche strutturali dei Comuni e loro Unioni che incidano su interessi pubblici che esulano dalla scala locale;

## **Strumenti di Pianificazione Comunale:**

---

<sup>1</sup> [https://mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-04/PNRR\\_mims.pdf](https://mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-04/PNRR_mims.pdf)

<sup>2</sup> <https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/piano-generale-trasporti-e-logistica-avviati-dal-mims-i-lavori-per-la-sua>

Ai sensi della L.R. n. 24/2017, gli strumenti fondamentali della programmazione territoriale di livello comunale sono:

- Piano Urbanistico Generale (PUG), che stabilisce la disciplina di competenza comunale sull'uso e la trasformazione del territorio, con particolare riguardo ai processi di riuso e di rigenerazione urbana);
- Accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica con i quali, in conformità al PUG, l'amministrazione comunale attribuisce i diritti edificatori, stabilisce la disciplina di dettaglio delle trasformazioni e definisce il contributo delle stesse alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale.

Ai sensi della previgente L.R. n. 20/2000, lo strumento fondamentale della programmazione territoriale di livello provinciale è il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), mentre a livello comunale si hanno:

- il Piano Strutturale Comunale (art. 28);
- il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (art. 29);
- il Piano Operativo Comunale (art. 30);
- i Piani Urbanistici Attuativi (art. 31).

La recente introduzione della L.R. 24/2017 precisa che (art. 3, comma 1) *"... I Comuni [...] avviano il processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente entro il termine perentorio di tre anni dalla data della sua entrata in vigore e lo concludono nei due anni successivi, con le modalità previste dal presente articolo".*

In funzione dell'adozione del sopracitato nuovo PUG il Comune di Ravenna ha iniziato nel gennaio 2019 il percorso partecipativo ed il processo di adeguamento degli esistenti strumenti urbanistici (PSC, POC e RUE<sup>3</sup>). Attualmente, l'insieme dei numerosi ed articolati processi che dovrebbero confluire nel relativo PUG entro il termine del 01.01.2023 (scadenza del periodo transitorio di 3 + 2 anni ipotizzato dalla relativa legge regionale per la sua entrata in vigore) non sono stati ancora pienamente definiti. La Giunta Comunale ha ritenuto quindi, con delibera n. 2 del 7/01/2021, di posticipare tale data per poter precisare ed indirizzare l'azione degli uffici attraverso l' *"...individuazione degli indirizzi da impartire agli uffici comunali per l'introduzione nel redigendo Pug di indicazioni normative che consentano l'aggiornamento delle convenzioni urbanistiche relative agli accordi ex art. 18 l.r. 20/2000 allo scopo di renderle maggiormente aderenti ai principi e agli obiettivi generali della l.r. 24/2017..."*<sup>4</sup>.

Conseguentemente, ad oggi permangono quindi validi e vigenti sia il PTCP sia gli attuali PSC, POC e RUE.

Di seguito viene delineata la coerenza del progetto previsto con la pianificazione territoriale, dalla scala regionale sino alla scala locale, nonché con i piani di settore che regolano alcune delle attività specifiche della proposta progettuale

---

<sup>3</sup> <https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/gestione-del-territorio/urbanistica/rup-ravenna-urban-planner/p-u-g-piano-urbanistico-generale/>


<sup>4</sup> [https://www.comune.ra.it/dl-file.php?file=2022/01/DCG\\_PUG.pdf](https://www.comune.ra.it/dl-file.php?file=2022/01/DCG_PUG.pdf)

## 2 PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

### 2.1 Piano di bacino

Con l'entrata in vigore del D.M. 25 ottobre 2016, dal febbraio 2017 sono state soppresse le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, e tutte le relative funzioni sono state trasferite alle Autorità di bacino distrettuali. Le Autorità di bacino interregionali del fiume Reno e del Marecchia-Conca e l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli confluiscono pertanto nell'**Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po**<sup>10</sup>.

Per quanto concerne l'area ravennate, compresa nell'Autorità Bacini Romagnoli, l'ambito di pianificazione comprende i bacini idrografici dei fiumi che sfociano nella costa ravennate e forlivese: Lamone, Fiumi Uniti (Montone e Ronco), **Candiano**, Bevano, Savio, Rubicone e Pisciatello, nonché le aree di pianura intercluse tra i loro corsi arginati drenati dal reticolo di bonifica, interessando territori delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Firenze.



Il bacino del Canale Candiano è considerato un bacino idrografico a sé stante che si sviluppa per circa 11 km di lunghezza a Nord-Est di Ravenna, mantenendo il collegamento tra la città e la Darsena S. Vitale e fra questa ed il mare (Figura 3). Comprende i territori della Pialassa Baiona a Nord e della **Pialassa del Piombone** a Sud.

Figura 3. Stralcio della carta dei sottobacini della Provincia di Ravenna

Il suo sistema idrografico è sostanzialmente legato ai Canali Fossatone e Taglio della Baiona, scolo Cerba, scolo unificato Canala-Valtorto e scolo Cupa (che prosegue segnando il lato Sud della Pialassa coi nomi di Canale degli Staggi prima e Canale Magni poi). A queste immissioni si sovrappongono quelle puntuali provenienti dall'area portuale ed industriale, comprendenti reflui di processo e acque di raffreddamento delle centrali termoelettriche, e dal depuratore di Ravenna.

Il piano classifica l'area di intervento come "**area di potenziale allagamento**" (Art. 6)<sup>11</sup>, che stabilisce che si tratta di aree "*nelle quali si riconosce la possibilità di allagamenti a seguito di piene del reticolo minore e di bonifica, nonché di sormonto degli argini da parte di piene dei corsi d'acqua principali di pianura, in corrispondenza di piene con tempo di ritorno non superiore ai 200 anni, senza apprezzabili effetti dinamici. Tali aree, individuate in conformità con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE, sono indicate nelle tavole della Perimetrazione aree a rischio idrogeologico relative al territorio di pianura del bacino idrografico oggetto del presente piano.*

<sup>10</sup> <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino/sezioni/pianificazione>

<sup>11</sup> <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino/sezioni/pianificazione/autorita-bacini-romagnoli/variante-pai-pgra/cartovar-piano>, Tav. 223E

Al comma 2, l'art. 6 stabilisce che "al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, opere infrastrutturali, reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia sono subordinate all'adozione di misure in termini di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità", e demanda i Comuni a definire e ad applicare tali misure in sede di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, e nel caso di adozione di nuove varianti agli stessi.

## 2.2 Rischio alluvioni

Il PGRA considera come strumento di attuazione il PSAI in cui l'area è individuata come di potenziale allagamento, normata dall'art.6 della Normativa di Piano, nella sua versione coordinata con le varianti introdotte.

Le aree individuate in conformità con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla Direttiva aggiornata al 2021<sup>12,13,14</sup> sono indicate nelle tavole di Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico relative al territorio di pianura del bacino idrografico in esame (Figura 4<sup>15</sup>).

Aree nelle quali si riconosce però la possibilità di allagamenti a seguito di piene del reticolo minore e di bonifica, nonché di sormonto degli argini da parte di piene dei corsi d'acqua principali di pianura, in corrispondenza di piene con tempo di ritorno non superiore ai 200 anni, senza apprezzabili effetti dinamici. In tali aree, al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento, la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, opere infrastrutturali, reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia vengono quindi subordinate all'adozione di misure in termini di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità. I Comuni il cui territorio ricade nelle aree di potenziale allagamento provvedono a definire e ad applicare tali misure in sede di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, e nel caso di adozione di nuove varianti agli stessi.

L'Autorità di Bacino definisce i tiranti idrici di riferimento e fornisce indicazioni riguardo agli accorgimenti tecnico-costruttivi e ai diversi gradi di cautela da adottare in funzione dei tiranti idrici di riferimento (Figura 5).

---

<sup>12</sup> [https://www.adbpo.it/PDGA\\_Documenti\\_Piano/PGRA2021/Piano\\_2021/allegato3\\_APSFRregionali/3\\_1\\_Relazione\\_ASPFR\\_RER.pdf](https://www.adbpo.it/PDGA_Documenti_Piano/PGRA2021/Piano_2021/allegato3_APSFRregionali/3_1_Relazione_ASPFR_RER.pdf)

<sup>13</sup> <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/mappe-pgra-secondo-ciclo>

<sup>14</sup> <https://pianoalluvioni.adbpo.it/piano-gestione-rischio-alluvioni-2021/>

<sup>15</sup> <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/DA/index.html>






Figura 4. Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico relative al territorio di pianura del bacino idrografico in esame.




Figura 5. Estratto dalla direttiva "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica", approvata con Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003 e s. m. ed aggiornata al 2021, anche per la zona costiera<sup>16</sup>

Direttive che sostanzialmente indicano:

1) un tirante idrico fino a 50 cm e fornisce le seguenti indicazioni "...Tiranti idrici di riferimento e accorgimenti tecnico-costruttivi (art. 6 comma 4): I tiranti idrici di riferimento sono i valori delle altezze d'acqua attesi a seguito di possibili esondazioni. La determinazione del tirante idrico

<sup>16</sup> [https://www.adbpo.it/PDGA\\_Documenti\\_Piano/PGRA2021/Piano\\_2021/allegato2\\_APSFRdistrettuali/2\\_1\\_schede\\_monografiche/2\\_1\\_Costa.pdf](https://www.adbpo.it/PDGA_Documenti_Piano/PGRA2021/Piano_2021/allegato2_APSFRdistrettuali/2_1_schede_monografiche/2_1_Costa.pdf)

*equivale alla definizione dei criteri di protezione passiva dei manufatti rispetto alle esondazioni, in quei territori nei quali gli allagamenti sono possibili per la naturale conformazione del terreno e per la presenza di insufficienze del reticolo idraulico. È responsabilità del progettista garantire che gli interventi di qualunque natura siano compatibili con detti criteri di protezione passiva;*

**2)** *in Allegato 6 alla direttiva si riporta la definizione cartografica dei tiranti idrici di riferimento per le aree di pianura del territorio dell'Autorità dei Bacini Romagna;*

**3)** *in presenza di specifici approfondimenti conoscitivi di carattere morfologico/topografico il tirante idrico di riferimento sarà calcolato in base ai dati disponibili. È utile ricordare che il tirante idrico di riferimento è da assumere come il livello dell'acqua misurato dall'intersezione fra piano di campagna e pareti perimetrali degli edifici, ed è quindi a priori variabile lungo il perimetro degli edifici in relazione alla morfologia locale del terreno. È pertanto da assumersi, in ogni caso, come tirante idrico di riferimento quello più cautelativo sul sito di ciascun intervento... casi particolari dovranno essere valutati ad hoc dal responsabile del procedimento autorizzativo di volta in volta in essere a partire dalle informazioni disponibili.*

*In relazione al tirante idrico di riferimento, ferma restando la competenza dei Comuni a fornire le indicazioni specifiche nell'ambito dei propri regolamenti edilizi ed urbanistici, si possono riportare le seguenti indicazioni:*

*- Per aree con tiranti idrici attesi non superiori a 0,5 m: occorre garantire che non vi siano aperture dei vani utilizzati al di sotto del tirante idrico di riferimento. Pertanto occorrerà evitare aperture degli scantinati, scannafossi, rampe di rimesse interrato sprovviste di protezioni idonee, e ogni altra situazione in cui possa verificarsi ingresso d'acqua in locali abitabili o comunque frequentabili dalle persone.*

*- Per aree con tiranti idrici attesi maggiori di 0,5 m e non superiori a 1,5 m: è di regola da escludere ogni utilizzo del sottosuolo; il piano inferiore di calpestio degli edifici deve essere posto su adeguata sopraelevazione.*

*- Per aree con tiranti idrici attesi superiori a 1,5 m si configurano situazioni di forte criticità connessa al rischio idraulico; è di regola da escludere ogni nuova costruzione in assenza di preventivi interventi di messa in sicurezza idraulica dei corsi d'acqua da cui può originare l'esondazione. Anche a seguito di interventi di messa in sicurezza, è sempre raccomandabile subordinare la realizzazione di interventi all'attuazione di un programma di monitoraggio e manutenzione degli stessi e in generale delle condizioni dei corsi d'acqua da cui può originare il rischio idraulico;*

**4)** *è sempre lasciata al proponente l'intervento la facoltà di realizzare a proprie spese gli interventi di adeguamento del reticolo idrografico in modo da rimuovere la causa delle possibili esondazioni con tempo di ritorno di 200 anni. In tal caso il proponente l'intervento è sollevato da ogni obbligo di adozione di particolari criteri e accorgimenti tecnico-costruttivi, essendo gli interventi di adeguamento del reticolo da considerarsi sufficienti. In tale ipotesi, il proponente l'intervento deve concordare il progetto di adeguamento del reticolo con l'Autorità idraulica competente, che esprime sul progetto di adeguamento un parere vincolante ed eventuali prescrizioni, e mantiene la supervisione generale dei lavori;*

**5)** *a lavori ultimati si applica quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 6 delle Norme del Piano stralcio per il rischio idrogeologico ai fini dell'adozione di una variante cartografica del piano stesso. Laddove, in presenza di specifici approfondimenti conoscitivi di carattere morfologico/topografico il tirante idrico di riferimento si riveli dimostratamente differente da quello indicato dal valore di dettaglio dei tiranti idrici di riferimento, rilevabile dalla cartografia in formato grid di cui all'allegato 6 della presente direttiva, tale scostamento dovrà essere segnalato all'Autorità di bacino ai fini dell'eventuale correzione. Nelle more del conseguente aggiornamento, sarà responsabilità del progettista garantire che gli interventi di qualunque natura siano compatibili con i criteri di protezione passiva sopra indicati."*

*In merito a tale attenzione, per quanto concerne nello specifico la realizzazione del previsto impianto di trattamento dei fanghi di escavo e non prevedendo questo un rialzo rispetto alla quota esistente **il finito delle opere di progetto (piazzale) si attesta a quota +2.05 m s.l.m.m., senza aumentare quindi la vulnerabilità e di conseguenza il rischio.***

*Per quanto riguarda il Reticolo Secondario di Pianura (RSP), l'area in esame ricade nello scenario di "pericolosità medio P2: alluvioni poco frequenti", in zone dove il tirante idrico è inferiore ai 50 cm, con alcune porzioni, specialmente nella zona dei bacini di contenimento, in cui il tirante aumenta tra 50 e 150 cm (Figura 6).*






Figura 6. Stralcio Mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti per la zona di progetto (da [https://www.comune.ra.it/dl-file.php?file=2022/03/Tav\\_1\\_2\\_2\\_2\\_pericolosita-idraulica-reticolo-secondario.pdf](https://www.comune.ra.it/dl-file.php?file=2022/03/Tav_1_2_2_2_pericolosita-idraulica-reticolo-secondario.pdf) ;RSP\_Tavola\_223SE.pdf (regione.emilia-romagna.it) ; modif).

L'intervento, anche in considerazione della già citata compatibilità dell'intervento in oggetto rispetto alle disposizioni del PSAI, risulta compatibile anche con la disciplina in materia di gestione del rischio idraulico.

## 2.3 Piano di tutela delle acque

Il Piano di Tutela delle Acque<sup>17</sup> (PTA), conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 152/99 e dalla Direttiva europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), è lo strumento di pianificazione a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e della Regione in particolare, volto al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere della Regione e a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo. Nel capitolo 2 della relazione generale, il Piano evidenzia come l'ambito costiero (di cui il canale Candiano fa parte) necessiti di adeguamenti del sistema fognario e del controllo degli apporti diffusi da fonti agricole ed urbane.

Nell'ambito del rapporto Arpa Emilia-Romagna "Supporto per la predisposizione delle informazioni utili all'evasione dei flussi informativi in materia di agglomerati, impianti di depurazione e fanghi" per l'anno 2019<sup>18</sup>, l'area di intervento viene riconosciuta come parte di un unico sistema idrico (in comunicazione con il Mar Adriatico) costituito dalle aree lagunari di Ravenna (le Pialasse appunto, fra cui a nord la Baiona e a sud

<sup>17</sup> Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato in via definitiva con Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005. Sul BUR - Parte Seconda n. 14 del 1 febbraio 2006 è stato dato avviso della sua approvazione, mentre sul BUR n. 20 del 13 febbraio 2006 è stata pubblicata la Delibera di approvazione e le Norme.

<sup>18</sup> [https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/acque/approfondimenti/documenti/relazione\\_decreto\\_flussi\\_2019.pdf](https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/acque/approfondimenti/documenti/relazione_decreto_flussi_2019.pdf)

il Piombone) che a loro volta ricevono la confluenza di diversi canali secondari. L'area in questione è stata altresì inserita fra le zone umide di valore internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar (D.M. 13/7/81 e D.M. 29/11/83). Arpa Emilia-Romagna, nell'ambito delle sue competenze, ha individuato i parametri di ingresso e di uscita agli impianti di depurazione.

Nelle fasi di progettazione dell'impianto, sarà necessario approfondire allo stato attuale eventuali prescrizioni Arpa Emilia-Romagna in merito ai parametri di rispetto da ottemperare prima dello scarico di acque di processo nel sistema fognario di pertinenza.

Il sito in esame non ricade in alcuna delle zone di protezione delle acque sotterranee individuate dal PTA, ubicate a ovest del limite costituito dall'asse della via Emilia; tuttavia, l'area in esame rientra tra le aree sensibili individuate dal PTA (art. 27 delle Norme), pertanto dovranno essere intraprese adeguate misure di protezione dei corpi idrici ricettori al fine di garantire una qualità degli scarichi derivanti dal progetto conformi alle disposizioni relative a tali aree.

A tal fine, si evidenzia che lo scarico sarà conforme ai limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (con deroga per i cloruri e solfati).

### 2.3.1 Piano Provinciale di Tutela delle Acque (PPTA)

L'area interessata dal progetto in esame è classificata come:

- zona di protezione delle acque sotterranee costiere (Artt. 5.3, 5.7 NTA).

ed è interessata dalla seguente normativa:

- misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio, agricoltura, ai sensi dell'Art. 5.12 NTA.

La realizzazione del progetto in esame non presenta elementi ostativi con i suddetti articoli di norma.

Lo scarico dei reflui trattati sarà conforme ai limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con deroga per i limiti per cloruri e solfati che non si applicano a zone equiparate alle acque marine costiere, nel rispetto dei limiti per i parametri Azoto Totale e Fosforo Totale che dovranno rispettivamente essere conformi ai valori limite di emissione di 10 mg/l e 1 mg/l, così come previsto dal PTCP della Provincia di Ravenna (area sensibile).

## 2.4 Piano Territoriale Regionale (PTR)

Il Piano Territoriale Regionale, caratterizzato dall'integrazione di una componente strategica e una strutturale, che ricomprende e coordina, in un unico strumento di pianificazione relativo all'intero territorio regionale, la disciplina per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e la componente territoriale del Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT). Costituisce nel suo insieme lo strumento di programmazione con il quale la Regione delinea la strategia di sviluppo del territorio regionale definendo gli obiettivi per assicurare la coesione sociale, accrescere la qualità e l'efficienza del sistema territoriale e garantire la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali, in coerenza con le strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio.

Come principio generale il PTR si propone di promuovere, nell'ottica di un contesto europeo e nazionale, lo sviluppo sostenibile come elemento integrato dei seguenti aspetti:

- sostenibilità ambientale: mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse naturali, preservare l'integrità dell'ecosistema e la diversità biologica;
- sostenibilità economica: generare, in modo duraturo, reddito e lavoro attraverso la promozione e il sostegno di un sistema economico regionale capace di garantire sviluppo, uso razionale ed efficiente delle risorse, riduzione dell'impiego di quelle non rinnovabili;
- sostenibilità sociale: garantire condizioni di benessere umano e accesso alle opportunità distribuite in modo equo, in particolare tra le comunità attuali e quelle future;
- sostenibilità istituzionale: coniugare il processo di decentramento dei poteri con lo sviluppo di forme di coordinamento e cooperazione inter-istituzionale.

Gli obiettivi che il PTR si pone, in relazione ai suddetti aspetti sono: qualità territoriale; efficienza territoriale; identità territoriale. Gli obiettivi del PTR sono articolati secondo le quattro forme di capitale territoriale quali:

- obiettivi per il capitale cognitivo: sistema educativo, formativo e della ricerca di alta qualità; alta capacità d'innovazione del sistema regionale; attrazione e mantenimento delle conoscenze e delle competenze nei territori;
- obiettivi per il capitale sociale: benessere della popolazione e alta qualità della vita; equità sociale e diminuzione della povertà; integrazione multiculturale, alti livelli di partecipazione e condivisione di valori collettivi (civiness);
- obiettivi per il capitale eco sistemico - paesaggistico: integrità del territorio e continuità della rete ecosistemica; sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali; ricchezza dei paesaggi e della biodiversità;
- obiettivi per il capitale insediativo - infrastrutturale: ordinato sviluppo del territorio, salubrità e vivibilità dei sistemi urbani; alti livelli di accessibilità a scala locale e globale, basso consumo di risorse ed energia; senso di appartenenza dei cittadini e città pubblica.

Il PTR, come desumibile da quanto sinteticamente sopra descritto, è uno strumento di programmazione e pianificazione che non fornisce prescrizioni di dettaglio sulle singole aree; pertanto, **non si rilevano elementi di rilievo ai fini del presente studio.**

Tuttavia, sebbene il PTR sia un piano di indirizzo di area vasta, pertanto difficilmente raffrontabile con interventi specifici quali quelli in progetto, è possibile esprimere alcune considerazioni circa la coerenza del progetto in esame con alcuni degli obiettivi del piano in questione. Come principio generale il PTR si propone di promuovere, nell'ottica di un contesto europeo e nazionale, lo sviluppo sostenibile come elemento integrato di quattro aspetti, tra i quali la sostenibilità economica, ossia la possibilità di generare, in modo duraturo, reddito e lavoro attraverso la promozione e il sostegno di un sistema economico regionale capace di garantire sviluppo.

L'intervento in progetto, nel suo complesso, risulta conforme rispetto a tali indicazioni in quanto prevede di realizzare, nell'ambito delle attività necessarie al mantenimento dei fondali del Porto di Ravenna - infrastruttura che viene individuata quale punto strategico dello sviluppo regionale - un impianto di trattamento dei materiali dragati.

L'intervento è finalizzato dunque al mantenimento in efficienza e in sicurezza del Porto di Ravenna, perseguendo l'obiettivo di rafforzare la competitività locale, garantendo la possibilità, per il presente e il futuro, di generare reddito e lavoro.

**Pertanto, pur nella genericità del piano, gli interventi in progetto sono da ritenersi coerenti con quanto previsto dal PTR.**

## 2.5 Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.)

Il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) è parte tematica del Piano territoriale regionale (PTR) e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali.

L'art. 40-quater della Legge Regionale 20/2000, Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio, introdotto con la L. R. n. 23 del 2009, che ha dato attuazione al D. Lgs. n. 42 del 2004, s.m.i., relativo al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in continuità con la normativa regionale in materia, affida al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), quale parte tematica del Piano Territoriale Regionale, il compito di definire gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento all'intero territorio regionale, quale piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici.

Alla fine del 2015 la Regione e il Segretariato Regionale del MiBAC per l'Emilia- Romagna hanno firmato l'Intesa istituzionale per l'adeguamento del Piano territoriale paesaggistico regionale al Codice dei beni culturali e del paesaggio.



In particolare, nel quadro della programmazione regionale e della pianificazione territoriale e urbanistica, il PTPR persegue i seguenti obiettivi:

- conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;
- garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
- assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;
- individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti.

Il PTPR provvede, con riferimento all'intero territorio regionale, a dettare disposizioni volte alla tutela:

- dell'identità culturale del territorio regionale, cioè delle caratteristiche essenziali dei sistemi, delle zone e degli elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-testimoniali;
- dell'integrità fisica del territorio regionale.

Il P.T.P.R. identifica l'area di interesse come appartenente al **“sistema costiero”** ai sensi dell'Art. 12 delle NTA.

Il piano non classifica l'area di intervento del previsto impianto (di competenza del Piano Regolatore Portuale), mentre classifica l'adiacente area della Pialassa del Piombone come **“Zone di tutela naturalistica”** (Figura 7) disciplinate dall'art. 25 delle norme attuative. Tali zone sono soggette agli strumenti di pianificazione finalizzati *“alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative”*.

Si precisa che dall'entrata in vigore della L.R. 24 marzo 2000, n.20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”, i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale che hanno dato o diano attuazione alle prescrizioni del P.T.P.R., costituiscono ancora, in materia paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.




Figura 7. Stralcio della Tav. 1-30 del PTCP Emilia-Romagna.


Il P.T.P.R. è in corso di aggiornamento finalizzato ad individuare sul territorio regionale gli Ambiti paesaggistici, che hanno la funzione di territorializzazione e articolazione delle politiche e delle azioni di tutela, recupero e valorizzazione dei paesaggi regionali sulla base di specifici e distintivi caratteri fisici, storici, sociali ed economici, riconosciuti ed affermati attraverso processi d'identificazione collettiva col proprio territorio da parte delle comunità locali nel suo insieme<sup>19</sup>.

L'articolazione dei nuovi ambiti paesaggistici identifica l'area di studio come "176- Zona paesistica tra Candiano e foce Reno" e definisce il quadro conoscitivo degli elementi territoriali e paesaggistici di ogni bene e una individuazione cartografica (Figura 8).

Rispetto a questo quadro generale di base la Pialassa del Piombone rappresenta:

- un' "Area Contigua" (art. 27 delle norme tecniche attuative del Piano) con funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso e, in ogni caso, per questo la realizzazione di progetti relativi ad attività, impianti e opere sono soggetti a preventivo Nulla Osta dell'Ente di Gestione;
- un'area a vocazione naturalistica identificata come SIC IT4070006 PIALASSA DEI PIOMBONI, PINETA DI PUNTA MARINA ai sensi della Direttiva 92/43/CEE<sup>20</sup>.

**In definitiva la prevista zona industriale anche sotto questo punto di vista non presenta vincoli ostativi alla realizzazione del progetto anche in rapporto al suo riconoscimento di infrastruttura individuata quale punto strategico dello sviluppo regionale.**



PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE

**SISTEMI E ZONE STRUTTURANTI LA FORMA DEL TERRITORIO**  
SISTEMI  
costa (art.12)  
COSTA  
zone di salvaguardia della morfologia costiera (art.14)  
zone di riqualificazione della costa e dell'arenile (art.13)  
zona di tutela della costa e dell'arenile (art.15)  
LAGHI CORSI D'ACQUA E ACQUE SOTTERRANEE  
zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.17)  
Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.18)  
**PROGETTI DI VALORIZZAZIONE**  
AREE DI VALORIZZAZIONE  
programma dei parchi regionali (art.30)  
aree studio (art.32)

adeguamento del piano territoriale paesaggistico dell'Emilia-Romagna al Codice dei beni culturali e del paesaggio



PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE

**ZONE ED ELEMENTI DI INTERESSE PAESAGGISTICO AMBIENTALE**  
AMBITI DI TUTELA  
zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art.19)  
zone di tutela naturalistica (art.25)  
bonifiche (art.23)  
dossi (art.20)  
**ZONE ED ELEMENTI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO**  
ZONE ED ELEMENTI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO-ARCHEOLOGICO  
aree di concentrazione di materiali archeologici (art.21b2)  
**INSEDIAMENTI STORICI**  
insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane (art.22)  
**ZONE ED ELEMENTI DI INTERESSE STORICO E TESTIMONIALE**  
città delle colonie (art.16)

immobili ed aree di notevole interesse pubblico [articolo136]

Figura 8. Stralcio della cartografia del PTPR di nuova definizione<sup>21</sup>

<sup>19</sup> <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/studi-analisi-e-approfondimenti-tematici>

<sup>20</sup> IT4070006 - ZSC-ZPS - Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina — Ambiente (regione.emilia-romagna.it)

<sup>21</sup> [https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/studi-analisi-e-approfondimenti-tematici/BP\\_176.pdf/@download/file/BP\\_176.pdf](https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/studi-analisi-e-approfondimenti-tematici/BP_176.pdf/@download/file/BP_176.pdf)



## 2.6 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Il PCTP della Provincia di Ravenna è redatto secondo le disposizioni della L.R. 20/2000 modificato a seguito dell'approvazione del PSC del Comune di Ravenna (C.C. n.25/2007 del 27-02-2007 ai sensi dell'art. 22 della L.R. n.22/2000 pubblicata sul B.U.R dell'Emilia-Romagna n.57 del 26.04.2007).

Il PTCP definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione regionale con particolare attenzione alle prescrizioni del Piano Paesistico Regionale. Esso è strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale. I contenuti sono recepiti e contenuti nel PRP Piano Regolatore del Porto e nel HUB PORTUALE.

In particolare, Il PTCP inserisce l'area strettamente di realizzazione dell'intervento come appartenente al **"Perimetro del P.R. del Porto"** e l'area limitrofa della pialassa del piombone come **"Sistema della costa"** (entrambi regolati dall'Art. 3.12 NTA del PTCP), per le quali vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture e attrezzature quali *"impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti"* è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento dei fanghi di dragaggio del fondale del Porto di Ravenna, all'interno del perimetro di pertinenza del Piano Regolatore Portuale, che viene sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale volontaria ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 4/2018.

L'area di interesse ricade nel bacino del Canale Candiano, per il quale il comma 5 dell'art. 5.2 delle NTA del PTCP dispone, in considerazione delle *"peculiari caratteristiche dell'asta del Canale Candiano, non incluso in area sensibile ai sensi del D.Lgs. 152/06, ma con diretta connessione con aree sensibili (Piallasse Piombone e Baiona, ed area costiera dell'Adriatico), e in considerazione del fatto che è parte dell'ambito portuale"*, un *"particolare regime di vincoli e di approfondimenti conoscitivi"*.




Figura 9. Unità di paesaggio (da P.T.C.P. di Ravenna, TAV. 1, 2006)

L'area inoltre ricade nell'**unità di paesaggio n. 5 "Del porto della città"** e l'area adiacente della Pialassa del Piombone nell'unità di paesaggio n. 6 "Costa Nord" (si rimanda all'intero integrale del "Allegato 1: unità di Paesaggio"<sup>22</sup> della Relazione Generale del PTCP per maggiori informazioni). L'elaborato 2-9 "Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico - culturali", comprende l'area di progetto nel Perimetro del Piano Regolatore del Porto (Art. 3.12).

La tav. 3-9 "Carta della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee" ricomprende la zona nelle **"Zone di protezione delle acque sotterranee costiere"** (artt. 5.3; 5.7; 5.11), per cui è disposto il divieto di emungimento di acque sotterranee in considerazione degli obiettivi ambientalmente rilevanti del contenimento del fenomeno di subsidenza, dei fenomeni di migrazione di acque fossili e della ingressione salina e sono dettate tecniche e disposizioni per il risparmio idrico (Art. 5.12 delle NTA).

<sup>22</sup> <http://www.provincia.ra.it/Argomenti/Territorio/PTCP-Piano-Territoriale-di-Coordinamento-Provinciale/Relazione-Generale-del-Piano>

La tav. 4-9 “Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi” fa rientrare l’area nelle **“Aree ad ammissibilità condizionata alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi”**.

Pertanto, l’intervento risulta compatibile con la pianificazione territoriale della Provincia di Ravenna alle condizioni riportate dal PTA per le Zone di protezione delle acque sotterranee costiere, alle disposizioni di cui alle lettere a) e c) dell’art. 6.2 delle NTA del PTCP per le quali si deve dimostrare la piena compatibilità dell’impianto.

Dovranno inoltre essere rispettate le condizioni dettate dall’art. 6.2 delle NTA del PTCP in materia di gestione del rischio alluvioni e di aree interessate da produzioni tipiche e di qualità di cui al D.Lgs. 228/2001.

In merito a tali aspetti si veda quanto riportato nell’elaborato **VOL4-Elaborato3**, in cui si attesta la conformità dell’impianto in progetto.

L’area interessata è inoltre classificata come **“Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale – zone di completamento o espansione”** (Art. 8.1 NTA) e inserisce l’area portuale tra i **“Poli Funzionali”**. Al comma 4 dell’Art. 8.5 si precisa che per ciascun polo dev’essere sottoscritto un Accordo Territoriale ai sensi dell’art. 15 della L.R. 20/2000 fra Provincia e Comune ed eventualmente Regione nei casi di competenza. Fino all’approvazione dell’Accordo gli strumenti urbanistici disciplinano le attività dei vari poli e dopo l’approvazione dell’Accordo gli strumenti urbanistici provvedono a precisare e disciplinare dal punto di vista urbanistico, edilizio e infrastrutturale gli interventi stabiliti dall’Accordo (comma 6).

**Alla luce di quanto sopra esposto, il progetto risulta conforme nel suo insieme rispetto alle indicazioni del PTCP, con particolare riferimento anche all’assenza di vincoli di tipo naturalistico e/o paesaggistico-culturale insistenti sull’area in esame ed all’individuazione delle aree idonee/non idonee per la localizzazione di impianti di gestione dei materiali di escavo.**

## 2.7 Strumenti urbanistici del Comune di Ravenna

### 2.7.1 Piano Strutturale Comunale (P.S.C.)

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo strumento di pianificazione urbanistica generale predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l’integrità fisica ed ambientale e l’identità culturale dello stesso. Il PSC non attribuisce in nessun caso potestà edificatoria alle aree né conferisce alle stesse una potenzialità edificatoria subordinata all’approvazione del POC ed ha efficacia conformativa del diritto di proprietà limitatamente all’apposizione dei vincoli e condizioni non aventi natura espropriativa.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale PV 25/2007 del 27/02/2007 il PRG 2003 assume a fondamento delle proprie scelte progettuali i seguenti principi: lo sviluppo e la sostenibilità ambientale e sociale, la qualità del territorio, la qualità urbana, la trasparenza, la partecipazione, l’equità, la collaborazione interistituzionale, l’operatività del piano, in coerenza col Documento preliminare. In ossequio ai principi dello sviluppo, della sostenibilità, della qualità del territorio e della qualità urbana, il PRG 2003 mira in particolare a rispondere all’esigenza fondamentale di preservare e valorizzare la risorsa “territorio” (quale realtà complessa ed integrata) come base per qualsiasi altro genere di evoluzione e sviluppo di tipo economico, sociale e culturale.




Figura 10. Zone territoriali del Comune di Ravenna (PSC, 2003).

Il PSC suddivide il territorio comunale in 5 zone territoriali (Figura 10). L'area di progetto ricade all'interno della **zona territoriale e) Porto**, mentre l'area adiacente della Pialassa del Piombone ricade all'interno della zona c) Litorale. Ai fini dell'applicazione della disciplina di piano, il PSC articola il territorio comunale in Sistemi e Spazi, ciascuno dei quali suddiviso in componenti. In particolare, i Sistemi sono tre: il Sistema paesaggistico ambientale, il Sistema della mobilità, il Sistema delle dotazioni territoriali; gli Spazi sono quattro: lo Spazio naturalistico, lo Spazio rurale, lo Spazio portuale, lo Spazio urbano. Gli elaborati del piano sono di tre tipi: gli Elaborati descrittivi, gli Elaborati prescrittivi, gli Elaborati gestionali.

L'area interessata dal progetto in esame ricade nell'area di intervento ricade nello **Spazio Porto** ed è classificata come:

- aree consolidate per attività produttive portuali (Art. 83 NTA) (Figura 11);
- ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria (Art. 22 c. 3 NTA);
- contesto paesistico di area vasta (Art. 33 NTA).

Inoltre, le due aree interessate dal progetto nelle diverse fasi di esercizio, sono classificate come segue:

- appartenente allo "Spazio portuale", tra le "Aree consolidate per attività produttive portuali", disciplinate dall'art. 83 delle NTA;
- tra gli "Ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria - PUA approvato", di cui all'art. 22, comma 3 delle NTA;
- in un "Contesto paesistico di area vasta", disciplinato dall'art. 33, comma 3 delle NTA.

L'area a nord e nord-est (Pialassa) ricade è identificata come "**Area Umida**" (Art. 65).

L'art. 83 delle norme tecniche attuative del PSC stabilisce che le Aree consolidate per attività produttive portuali sono destinate allo stoccaggio, alla movimentazione e lavorazione delle merci ed alle attività industriali che, per ragioni logistiche, debbono avere una stretta relazione con il porto, con esclusione di nuovi impianti a rischio di incidente rilevante (RIR) e/o potenziamento di impianti RIR esistenti che comportino aree di isodanno esterne ai confini di insediamento al di fuori della procedura per la delocalizzazione prevista dal comma 2; sono in ogni caso esclusi nuovi impianti e/o potenziamento di impianti esistenti per movimentazione, deposito e lavorazione di sostanze con frasi di rischio "R11" ed "R12" di cui alla direttiva 549/67/CEE e successive modifiche ed integrazioni, salvo il caso che derivino dal trasferimento di uguali quantità e tipologie già insediate previsto nell'ambito dei processi di delocalizzazione previsti dal c.2. Va in ogni caso perseguita la qualità ecologico-ambientale.






Figura 11. Stralcio della carta Spazi e sistemi del PSC, 2003 (Tav. 10 – Marina di Ravenna).

Al comma 2, l'art. 83 stabilisce che *“il PSC individua: - le parti che sono comprese in Progetti Unitari approvati ed in corso di attuazione, che sono disciplinate dal RUE e per le quali il POC può prevedere obiettivi, prescrizioni e prestazioni per eventuali variazioni dei Progetti Unitari già approvati; - gli interventi ricadenti nelle restanti parti sono disciplinati dal RUE, salvo il caso che interessino processi di delocalizzazione di impianti RIR che dovranno essere disciplinati dal POC. Fino all'approvazione del POC la delocalizzazione di impianti RIR resta disciplinata dall'art. XV.6-c3 delle NTA del PRG 93/3 per quanto non in contrasto con le presenti norme, e salvo quanto eventualmente previsto dal RUE”*.

La Relazione del PSC, al capitolo 6.4, conferma l'Ambito Portuale così come definito nel Piano Regolatore del Porto, e ne convalida l'assetto strategico focalizzando l'attenzione sui temi che determinano criticità e prospettive riconoscendo che le emergenze ambientali che sono presenti all'intorno dell'infrastruttura portuale costituiscono un “limite”, operativo, strutturale e culturale, che non consente di ricercare la maggior competitività nella sempre maggiore estensione delle aree operative ma, viceversa, impone la ricerca di politiche organizzative e gestionali in grado di far evolvere l'intero porto in termini di sostenibilità rispetto a tali contesti ambientali.

È pertanto importante definire strategie integrate per lo sviluppo infrastrutturale e la salvaguardia-sviluppo delle componenti ambientali e culturali, coinvolgendo tutti gli attori interessati.

### 2.7.2 Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE)

Il RUE individua dettagliatamente gli elementi territoriali ed insediativi oggetto di detta disciplina, in riferimento alla grande articolazione effettuata dal PSC in Spazi e Sistemi ed alle relative componenti. Per quanto concerne le problematiche intrinseche allo studio in esame, la figura sottostante (Figura 12) riporta quanto previsto a livello di norme vigenti.

L'area interessata dal progetto in esame è classificata come:

- ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria (Art. III.1.3 NTA)
- contesto paesistico locale 9.2 - Il porto (Art. IV.1.4 c.2 NTA);
- aree di tutela delle potenzialità archeologiche - Zona 4 (Art. IV.1.13 NTA);
- area di potenziale allagamento (Art. IV.1.14 c.7 NTA);
- aree consolidate per attività produttive portuali facenti parte di PU alla data di adozione del PSC (Art. VII.1.4 NTA);






Figura 12. Stralcio della Tavola 2.34 del RUE di Ravenna "Regimi normativi della città esistente e del territorio extraurbano"<sup>23</sup>

In particolare, il RUE classifica l'area di interesse come **"SP2 - Aree consolidate per attività produttive portuali facenti parte di PU vigenti alla data di adozione del PSC"**, secondo Articolo Normativa Art.VII.1.4.

Va precisato che l'area interessata dai bacini di contenimento definitivi (area NADEP) ricade tra gli "Ambiti a disciplina particolareggiata pregressa" (art. III.1.3) del RUE, in cui cioè "è stato approvato e convenzionato il piano urbanistico attuativo (PUA, PEEP)".

La medesima area, inoltre, ricade tra le "Aree consolidate per attività produttive portuali facenti parte di PU alla data di adozione del PSC" di cui all'art. VII.1.4 delle NTA, nelle quali *"si applicano usi, indici e parametri di cui all'art. VII.1.2 con riferimento ad una SF calcolata al netto delle aree di uso pubblico già previste dai rispettivi PU, o, qualora non in contrasto, le previsioni dei PU approvati, fermo restando che l'attuazione o il completamento delle parti pubbliche o di uso pubblico è regolata dalle prescrizioni dei singoli PU approvati"*.

L'attività di recupero dei sedimenti derivanti dal dragaggio, prevista dal progetto in esame, **risulta in linea generale compatibile con la pianificazione di livello comunale**, rientrando nell'ambito dell'art. IV.3.12 comma 1bis delle Norme di Attuazione del RUE, che ammette nello Spazio Portuale la possibilità di svolgere attività di recupero suddetto, come di seguito riportato: *"In ossequio ai principi tesi a favorire l'economia circolare espressi all'art. 14 comma 2 della L.R. 23/12/2016 n° 25, gli "impianti di recupero di rifiuti non pericolosi", anche se non individuati nelle tavole di RUE 2 ai sensi del precedente comma, sono ammessi all'interno delle aree dello Spazio Portuale o dei tessuti per attività produttive di RUE e di POC ove siano consentite attività di tipo industriale (Pr1 e PO.4) ed alle eventuali condizioni imposte dagli strumenti per detto uso. A tali impianti si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 lettera "a" del presente articolo, limitatamente a rifiuti non pericolosi."*

Poiché il porto di Ravenna è una realtà "matura" dai punti di vista insediativo e funzionale per esso è stato definito un "obiettivo di località" specifico, finalizzato a consentire la maggior funzionalità e competitività del porto nel rispetto degli aspetti territoriali ed ambientali mediante operazioni di insediamento complesse e che coinvolgono nel processo produttivo aree anche non contigue. E' stata perciò prevista una modalità di

<sup>23</sup> [http://maps.comune.ra.it/Html5ViewerProgUrb/index.html?locale=it-IT&viewer=ARC\\_SRV12\\_RUP.RUP&Run=RUE](http://maps.comune.ra.it/Html5ViewerProgUrb/index.html?locale=it-IT&viewer=ARC_SRV12_RUP.RUP&Run=RUE)

*“attuazione diretta condizionata a Progetto Unitario assistito da Convenzione” (PUC) a tutti quei casi, non localizzabili perché legati alle strategie produttive che si determinano nel tempo, di impianti di movimentazione/stoccaggio/produzione che si basano su componenti singolarmente ubicate su aree differenti (per proprietà e/o destinazione e/o su aree non contigue) e/o gli accorpamenti funzionali di aree anche contigue e con destinazione omogenea, strumentali e necessarie alla gestione di attività e/o impianti che prevedono sulle singole aree funzionalità distinte.*

Il PUC, in questo caso, dovrà definire natura e potenzialità dell'impianto, la durata del ciclo di vita dell'impianto stesso oltre che la misura del suo impatto sul territorio e le garanzie, con le relative penali, estese anche alle attività successive alla dismissione (rimozione impianto, caratterizzazione e bonifica dei suoli). Al fine di un reale e più efficace raggiungimento della maggior funzionalità e competitività del porto, dalla data di adozione del RUE è sempre consentito proporre al comune un accordo ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000: in tal caso eventuali incrementi di potenzialità e/o variazione degli usi, oltre ad essere soggetti ad oneri di U1 e U2, comportano l'applicazione di oneri aggiuntivi.

**Al fine di consentire il trattamento di fanghi di dragaggio provenienti non solo dal porto di Ravenna e di potere attuare direttamente l'opera in progetto, nell'ambito del PAUR viene proposta istanza di variante urbanistica in linea con quanto previsto dall'art. 21 della Legge Regionale Emilia-Romagna 20 aprile 2018 n. 4. Peraltro si rileva che il comma 6 dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. recita: “[...] L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori” .**

**Considerato che per gli impianti di trattamento rifiuti autorizzati in regime ordinario l'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità la proposta di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti è attivata ai sensi del comma 1 a) opere pubbliche o di pubblica utilità.**

In relazione al Sistema paesaggistico ambientale, l'area in esame risulta interessata dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico elaborato dall'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (PSAI); ed è classificata come “Area di potenziale allagamento”, con tirante idrico inferiore ai 50 cm. Rispetto alle disposizioni di tale Piano relativamente al tirante idrico, se evidenzia quanto segue:

- il progetto non deve prevedere vani utilizzati al di sotto del tirante idrico;
- il progetto non deve presentare scantinati, scannafossi e rampe di rimesse interrato;
- il progetto non presenta situazioni in cui possa verificarsi ingresso di acque in locali frequentabili dalle persone;
- il progetto non deve prevedere alcuno scavo.


**Non si rilevano pertanto elementi ostativi alla realizzazione del progetto, in quanto la progettazione prevede un minimo rialzo rispetto alla quota esistente, già frutto di colmata per la realizzazione delle opere di progetto, fino a quota +2.05 m s.l.m., diminuendo quindi la vulnerabilità e di conseguenza il rischio nel caso di allagamenti.**

**Il sito in esame si trova inoltre all'esterno di qualsiasi perimetrazione relativa ad aree sottoposte a tutela ambientale e/o paesaggistica.**

### 2.7.3 Piano operativo comunale (POC)

Il POC 2° riconferma quanto stabilito dal PSC e stabilisce al comma 2 dell'art. 25 delle norme tecniche attuative, che “i progetti relativi ad attività di produzione, stoccaggio, movimentazione di materiali polverulenti devono essere coordinati con le prescrizioni stabilite da ARPAE, quale attività competente, ai sensi della parte I dell'allegato V (polveri e sostanze organiche liquide) della parte V del DLgs 152/2006”.

L'area interessata dall'intervento non è sottoposta ad alcun vincolo ambientale, naturalistico e paesaggistico né in alcuna area vincolata dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio. Tuttavia le aree confinanti o le zone litoranee presentano vincoli come evidenziato negli stralci della cartografia gestionale del POC del Comune di Ravenna riportate di seguito:



**Pialassa del Piombone** (adiacente all'area di progetto):

- Vincolo paesaggistico ai sensi della parte terza del Dlgs 42/2004 (Figura 18).
- Bene paesaggistico di notevole interesse pubblico ai sensi del Dlgs 42/2004 art. 138 (Figura 20).
- Piano territoriale del Parco del Delta del Po ai sensi del Dlgs 42/2004 art. 142 lett. f (Figura 20).
- Sito di importanza comunitario SIC Direttiva 92/43/CEE e Zona di Protezione Speciale ZPS Direttiva 2009/147/CE (Figura 21).

Figura 13. Stralcio della Tavola POC.11.1 - Aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della parte terza del Dlgs 42/2004.

Zona litoranea (antistante l'area di intervento, a circa 2 km di distanza verso E-NE):

- Bene paesaggistico di notevole interesse pubblico ai sensi del Dlgs 42/2004 art. 138 (Figura 20).
- Piano territoriale del Parco del Delta del Po ai sensi del Dlgs 42/2004 art. 142 lett. f (Figura 20).
- Riserve Naturali dello Stato ai sensi del Dlgs 42/2004 art. 142 lett. f (Figura 20).
- Territori coperti da boschi e foreste ai sensi del Dlgs 42/2004 art. 142 lett. g (Figura 20).
- Sito di importanza comunitario SIC Direttiva 92/43/CEE (Figura 21).
- Aree soggette a vincolo idrogeologico secondo il Regio Decreto 3267/23 (Figura 21).



Figura 14. Stralcio della Tavola POC.11.2 - Vincoli paesaggistici vigenti ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio art.136 e art.142.






Figura 15. Stralcio della Tavola POC.11.3 - Vincoli ambientali vigenti.

**Sarà pertanto opportuno redigere la relazione di incidenza per il sito SIC-ZPS IT4070006, fermo restando che non si riscontrano elementi di contrasto con il progetto in esame**

#### 2.7.4 Classificazione Acustica del Comune di Ravenna

La Classificazione acustica del territorio è uno strumento di pianificazione e di governo del territorio funzionale al controllo e alla limitazione delle fonti di rumore e disturbo e ad azioni volte ad operare una progressiva riduzione dell'inquinamento acustico. Per zonizzazione acustica si intende una classificazione del territorio in base ai massimi livelli di inquinamento acustico ammessi. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stata approvata la "Classificazione Acustica" del Comune di Ravenna, esecutiva a termini di legge dal 20/6/2015. Successivamente, in conseguenza a varianti agli strumenti urbanistici, sono state approvate 6 varianti alla zonizzazione acustica. L'ultima variante, "Variante di adeguamento 2019 al RUE e conseguenti modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica e al 2° POC", è stata approvata con D.C.C. n. 36/2020<sup>24</sup>.

In Figura 13 si riporta un estratto della classificazione acustica dell'area in esame, dalla quale è possibile notare come questa ricada, sia nello stato attuale (per la zona dei bacini di accumulo) sia nello stato di progetto (per la zona in cui verrà realizzato l'impianto vero e proprio di trattamento fanghi), in Classe VI, a **destinazione esclusivamente industriale**, per cui sono previsti limiti di immissione sonora pari a 70 dBA per il periodo sia diurno che notturno. Analizzando però le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, si rileva che l'impianto è parzialmente interessato da una fascia di pertinenza di viabilità esistente in Classe III. Il complesso impiantistico confina prevalentemente con altre aree industriali o agricole, presso le quali non sono presenti recettori sensibili (quali insediamenti abitativi, strutture di servizio). Tuttavia, l'area di intervento è nelle immediate vicinanze di un Sito Rete Natura 2000, che ricade in Classe I (di progetto), ed è da considerare un recettore sensibile.

I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella "B" del DPCM 14/11/97 (Tabella 2).

<sup>24</sup> <https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/ambiente-e-animali/ambiente-e-territorio/rumore/zonizzazione-acustica/>



Figura 16. Stralcio del Piano di Zonizzazione acustica di Ravenna ( a Sx) e (aDx) relative Fasce di Pertinenza..

I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella C del DPCM 14/11/97 sotto riportata (Tabella 3).

Tabella 2. Art. 2 DPCM 14/11/97: valori di emissione delle sorgenti sonore fisse – Leq in dB(A).

classi di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di emissione – Leq in dB(A)	
	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)
<b>I aree particolarmente protette</b>	45	35
<b>II aree prevalentemente residenziali</b>	50	40
<b>III aree di tipo misto</b>	55	45
<b>IV aree di intensa attività umana</b>	60	50
<b>V aree prevalentemente industriali</b>	65	55
<b>VI aree esclusivamente industriali</b>	65	65

Tabella 3. Art. 2 DPCM 14/11/97: valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A).

classi di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di immissione– Leq in dB(A)	
	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)
<b>I aree particolarmente protette</b>	50	40
<b>II aree prevalentemente residenziali</b>	55	45-
<b>III aree di tipo misto</b>	60	50-
<b>IV aree di intensa attività umana</b>	65	55-
<b>V aree prevalentemente industriali</b>	70	60-
<b>VI aree esclusivamente industriali</b>	70	70

## 2.8 Piano Regolatore Portuale (P.R.P.)

Gli interventi previsti sono ricompresi all'interno del perimetro di pertinenza del PRP e pertanto esterni da zone di pregio naturalistico e come tali tutelate.

Il Piano Regolatore Portuale 2007 adottato con delibera del Comitato Portuale n. 9 del 9.03.2007 ed approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 20 del 3.02.2010 ha apportato alle previsioni del precedente Piano le modifiche i cui caratteri principali sono nel seguito descritti<sup>25</sup>:

- Modifica delle opere esterne di difesa.
- Approfondimento dei fondali.
- Terminal specializzato nel traffico di contenitori.



- Attracchi per navi da crociera, nuova darsena per mezzi di servizio potenziamento e razionalizzazione del collegamento Porto Corsini – Marina di Ravenna.
- Terminale per navi ro-ro.
- Adeguamento della configurazione della Pialassa del Piombone\_(NB: i lavori sono iniziati, ma per la mancanza di materiale per la realizzazione degli interventi, il progetto dovrebbe terminare entro il 2023).
- Regolamentazione della navigazione da diporto.
- Nuovo accosto presso la darsena san vitale.

Il PRP 2007, prevede l'approfondimento fino a -11.50 m degli specchi acquei antistanti le banchine che delimitano l'angolo Ovest della Pialassa del Piombone.

Ad eccezione di tale opera di dragaggio, all'interno del Canale Piombone il contorno delle opere e le profondità dei fondali restano invariati rispetto al PRP precedente, che prevedeva una profondità del Canale principale a -11,50 m s.l.m.m., con eccezione delle due darsene ricavate dentro al lato sud della penisola Trattaroli, la cui profondità si mantiene invariata rispetto a quanto previsto dal PRP precedente e pari a -7.5 e -7.0 m s.l.m.m.

**L'adeguamento Tecnico Funzionale del Piano Regolatore Portuale 2007, elaborato nel settembre 2015, non ha quindi portato modifiche significative per quanto concerne l'area in esame.**




Figura 17. Piano regolatore portuale 2007 del porto di Ravenna - Planimetria delle aree funzionali e destinazione d'uso.

<sup>25</sup> [Portale Trasparenza Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centro settentrionale - Pianificazione e governo del territorio \(portaleamministrazionetrasparente.it\)](http://portaleamministrazionetrasparente.it)

## 2.9 Piano di stazione del Parco del Delta del Po




Figura 18. Stralcio della carta di zonizzazione del Parco del Delta del Po (2019).

La Pialassa del Piombone, adiacente all'area di intervento, rientra all'interno del Piano Territoriale del Parco Regionale del Delta del Po (Legge Regionale n° 27 del 02/07/1988). Il parco è costituito da 6 stazioni per ognuna delle quali è previsto uno specifico piano territoriale.

La "Stazione Pineta di S. Vitale e Pialasse di Ravenna" (Figura 18) rientra nel piano che è stato approvato con Delibera di Giunta regionale n. 947 del 18/06/2019. Il Piano è in vigore dal 10/07/2019 data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (cfr. RELAZIONE DI PROGETTO (regione.emilia-romagna.it))<sup>28</sup>.

La Pialassa del Piombone risulta essere una Area Contigua (art. 27 delle norme tecniche attuative del Piano). Le aree contigue (PP) non sono ricomprese propriamente nel Parco ed hanno funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso.

La realizzazione di progetti relativi ad attività, impianti e opere, sono soggetti a preventivo Nulla Osta dell'Ente di Gestione.

In tutte le aree contigue sono vietati (in sintesi):

- Qualsiasi forma di disturbo della fauna, ad eccezione di quanto stabilito relativamente alla attività venatoria ed alieutica;
- Qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, fatte salve le attività connesse agli interventi consentiti per le aree di aree contigue in generale e per le singole sottozone;
- L'impianto di nuovi allevamenti intensivi di animali di qualsiasi specie, nonché la conversione degli allevamenti estensivi in intensivi;
- Le nuove attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerari.

Sulla base della specifica morfologia dominante e degli usi cui sono destinate, le aree contigue sono articolate nelle seguenti sottozone (Figura 19), per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali, vengono dettagliate ulteriori disposizioni specifiche.

In riferimento all'intervento oggetto della presente relazione, si riportano le ulteriori prescrizioni inerenti le aree PP PSS (Pialassa) e PP PIN (Pineta) strettamente adiacenti all'area di progetto:

<sup>26</sup> <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/291/9902?pagina=1>

<sup>27</sup> Il piano informativo di condivisione dei dati è basato su di un sistema SIT del Comune di Ravenna che è perfettamente compatibile gli standard di SINANET e del Portale cartografico Nazionale e che consentirà l'agevole fruizione dei dati di monitoraggio con un approccio user friendly.

<sup>28</sup> <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/Programmi-Piani-e-Regolamenti/piani->

<sup>29</sup> [programmi-e-regolamenti-del-settore-aree-protette/ptp/ptp-delta/allegati-piani-delta/stazione-pialasse\\_relazione-](https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/Programmi-Piani-e-Regolamenti/piani-programmi-e-regolamenti-del-settore-aree-protette/ptp/ptp-delta/allegati-piani-delta/stazione-pialasse_relazione-)

[progetto.pdf](#)

**PP PIN** in tale sottozona sono vietati:

- Lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica e dei fanghi da depurazione;
- La circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati salvo esigenze di servizio;
- L'allestimento, anche temporaneo, di attendamenti o campeggi;
- L'accensione di fuochi all'aperto, al di fuori delle aree all'uopo attrezzate;
- La costruzione di nuove opere edilizie e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, compreso scavi e movimenti terra, che non siano legati alla gestione e conservazione dei siti,
- L'apertura di nuove strade e sentieri escluso quelli previsti dal sistema di fruizione (rif. al Capo III delle norme di attuazione).

**PP PSS** in tale sottozona sono vietati:

- La raccolta e l'asportazione di flora, fatte salvo le operazioni di manutenzione delle sponde arginali, da svolgersi, comunque, nei mesi da agosto a febbraio;
- La circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati salvo esigenze di servizio;
- L'accesso con imbarcazioni a motore superiore ai 10 cavalli fatto salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni dettate dal Comune di Ravenna per le attività di pesca professionale;
- Le attività di itticoltura;
- La costruzione di nuove opere edilizie e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, compreso scavi e movimenti terra, che non siano legati alla gestione e conservazione dei siti, l'apertura di nuove strade e sentieri escluso quelli previsti dal sistema di fruizione (rif. al Capo III delle norme di attuazione).




Figura 19. Stralcio della carta di sintesi della zonizzazione della Stazione Pineta di S. Vitale e Piasse di Ravenna (2019).

## 3 Altri piani settoriali

### 3.1 Piano Aria Integrato Regionale PAIR 2020

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) dell'Emilia-Romagna è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 dell'11 aprile 2017 ed è entrato in vigore il 21 aprile 2017.

Il PAIR2020 prevede di raggiungere entro il 2020 importanti obiettivi di riduzione delle emissioni dei principali inquinanti rispetto al 2010: del 47% per le polveri sottili (PM10), del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili e del 7% per l'anidride solforosa) che permetteranno di ridurre la popolazione esposta al rischio di superamento del limite giornaliero consentito di PM10, dal 64% al 1%.

Infatti, gli obiettivi del Piano sono quelli di "Ridurre le emissioni degli inquinanti più critici (PM10, biossido di azoto e ozono) nel territorio regionale attraverso una serie di provvedimenti che consentiranno il risanamento della qualità dell'aria e di rientrare nei valori limite fissati dalla direttiva europea 2008/50/CE e, a livello nazionale, dal decreto legislativo che la recepisce (155/2010). Per rientrare negli standard di qualità dell'aria il PAIR illustra come sia necessario agire su tutti i settori che contribuiscono all'inquinamento atmosferico oltre che al cambiamento climatico e sviluppare politiche e misure coordinate ai vari livelli di governo (locale, regionale, nazionale) e di bacino padano.

Nel caso delle aziende soggette ad autorizzazione settoriale alle emissioni in atmosfera e alla nuova autorizzazione unica ambientale che la sostituisce, l'approccio è quello dell'applicazione delle migliori tecniche per il conseguimento di livelli di emissioni minori e dell'incremento dell'efficienza energetica.

In particolare, per contrastare le polveri diffuse (ossia le polveri generate da sorgenti che immettono particelle solide in atmosfera in flussi non convogliati e che contribuiscono in modo rilevante alle emissioni di particolato primario in atmosfera, le cui principali sorgenti sono l'erosione di superfici esposte, strade pavimentate e non, l'edilizia e altre attività industriali (in particolare cave e miniere), il **PAIR prescrive in sede autorizzatoria e di valutazione di compatibilità ambientale le migliori tecniche di abbattimento in tutti i settori in cui la movimentazione di materiali polverulenti e l'erosione, meccanica e non, porti contribuiti rilevanti alle polveri atmosferiche totali.**

Il PAIR2020 per raggiungere gli obiettivi fissati, prevede ben 94 misure per il risanamento della qualità dell'aria, differenziate in sei ambiti di intervento:

- Gestione sostenibile delle città;
- **Mobilità di persone e merci;**
- **Risparmio energetico e riqualificazione energetica;**
- **Attività produttive;**
- Agricoltura;
- Acquisti verdi della pubblica amministrazione (Green Public Procurement).

Nella classificazione la città di Ravenna (senza specifiche per il Porto) risulta arancione = area superamento PM10.

Il progetto prevede procedure gestionali atte a contenere le emissioni diffuse di polveri (si veda l'elaborato Vol.3-Elaborato1), comunque poco rilevanti dato che il trattamento dei rifiuti / materiali avviene per via umida.

### 3.2 Piano Energetico Regionale (PER)

Il risparmio energetico costituisce una priorità non solo sul versante del risparmio delle risorse naturali disponibili, ma anche della riduzione delle emissioni climalteranti e di quelle che impattano sullo stato della qualità dell'aria. In tal senso, la Regione Emilia-Romagna ha realizzato varie azioni sinergiche in campo energetico ed ambientale, al fine di promuovere risparmi energetici legati ai vari settori (industriale, edifici, pubblica illuminazione esterna, distribuzione di carburanti, ecc.).

Il Piano Energetico Regionale (PER) approvato con delibera assembleare n. 141 del 14 novembre 2007, fissa



degli obiettivi ambientali stringenti finalizzati alla limitazione delle emissioni climalteranti recependo gli obiettivi fissati dalla normativa europea e individuando gli indirizzi programmatici finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale.

Tale strumento trova attuazione attraverso i Piani Triennali di Attuazione (PTA), il secondo dei quali, in vigore nel triennio 2011-2013, è stato approvato con delibera assembleare n. 50 del 26 luglio 2011.

### 3.3 Documenti Energetico Ambientali dei Sistemi Portuali (DEASP)

Il Documenti Energetico Ambientali dei Sistemi Portuali (DEASP) è un supporto tecnico che mira ad individuare le strategie per “l’implementazione di specifiche misure al fine di migliorare l’efficienza energetica e di promuovere l’uso di energie rinnovabili in ambito portuale” (art. 5 comma 3 D. Lgs n.169/2016). Ne consegue che l’ambito operativo è il settore energetico e ha l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> e, di riflesso, apportare un miglioramento a tutti i parametri ambientali quali ad esempio la riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico.


L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale ha redatto il documento DEASP in rev 01 in data 13/09/2019, il quale è soggetto a revisione a fine 2020, e in fase di nuova emissione. Il DEASP è consultabile al sito ePlat1 - AdSPRavenna.

Il tema energetico-ambientale entra quindi di diritto negli obiettivi dell’Autorità di Sistema Portuale, le quali diventano promotrici della salvaguardia del proprio territorio. Il DEASP diventa quindi lo strumento attuativo dei Piani Regolatori di Sistema Portuale (PRdSP) che invece esplicitano gli obiettivi specifici e i criteri mediante i quali individuare le scelte strategiche. Il livello superiore ai PRdSP è il Documento di Indirizzo della Pianificazione (DIP).

Attualmente il documento DEASP individua 4 fonti di emissioni specifiche:

- Direttamente dipendenti dall’Autorità Di Sistema Portuale
- Da navigazione principale
- Da navigazione di supporto
- Prodotte dalle imprese portuali

Per quanto concerne l’area in esame, essendo attualmente non in utilizzo, non è sorgente di emissioni specifiche dovute a consumi energetici.



La navigazione di supporto contribuisce al quadro delle emissioni nella misura del 9,0% e tale quota è essenzialmente dovuta all’operatività dei rimorchiatori che trainano le navi in ingresso e uscita dai bacini portuali (93,6%). Gli altri servizi di assistenza assistenti alla navigazione, ormeggiatori e piloti, contribuiscono per solo l’1,4% mentre le operazioni raccolta e di trasferto a terra dei rifiuti e la pulizia degli specchi d’acqua assommano al 4,9%.

Figura 20. Emissioni specifiche della navigazione di supporto

### 3.4 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti

L'art. 199 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che le Regioni predispongano e adottino i Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti, che devono essere coordinati con gli altri strumenti di pianificazione, di competenza regionale, previsti dalla normativa.

Per superare la frammentazione a livello provinciale della pianificazione in materia di gestione dei rifiuti, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 67 del 03/05/2016, ha approvato il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti" (PRGR 2014-2021) ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs. 152/2006. Tale Piano è stato recentemente aggiornato con il nuovo Piano Regionale di Gestione Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinare (PRRB 2022-2027), adottato con Delibera n. 2265 del 27/12/2021 ed ufficialmente approvato con Delibera n. 87 del 12/07/2022. Tale Piano è entrato in vigore dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico n. 244 del 5 agosto 2022 ed ha validità per il periodo 2022-2027.

Sia rifiuti urbani che quelli speciali sono assoggettati ai principi di autosufficienza e di prossimità (art. 15 delle NTA per i rifiuti urbani ed art. 20 per i rifiuti speciali). In particolare, nell'art. 20 delle NTA del PRRB, riportato di seguito, si citano i principi di autosufficienza e di prossimità per lo smaltimento e recupero dei rifiuti speciali non pericolosi, al fine di poter gestire tali rifiuti vicino al luogo di produzione e ridurre, di conseguenza, i movimenti degli stessi.

#### *Art.20 – Disposizioni in merito ai rifiuti speciali*

##### *1. Il Piano assume:*

*a) il principio di autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE;*

*b) il principio di prossimità nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti speciali nell'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico, della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti, dell'economicità della gestione nonché dell'equa ripartizione dei carichi ambientali.*

*2. Il Piano stima la quantità e la qualità dei rifiuti speciali prodotti nell'ambito regionale e, in attuazione del principio di cui al comma 1, prevede un sistema impiantistico idoneo a garantirne la gestione [...].*

*6. In attuazione della gerarchia di gestione dei rifiuti, nelle discariche e nei termovalorizzatori è, salvo eventi emergenziali non prevedibili, autorizzato il trattamento solo delle frazioni non recuperabili come materia in altri impianti dedicati.*

Dall'esame dei piani PRGR e del nuovo PRRB non si rilevano particolari disposizioni specifiche o incoerenze in merito all'impianto in esame. L'impianto si colloca in un contesto favorevole e di incentivo a livello regionale e le attività condotte in impianto sono in linea con i principi e gli obiettivi contenuti nei piani regionali di gestione rifiuti esaminati.

**La gestione dei rifiuti speciali è infatti dettagliatamente disciplinata in relazione al divieto di realizzazione di nuove discariche, mentre rimane maggiore libertà di azione per gli impianti dedicati al recupero, attività peraltro fortemente promossa.**

In materia di localizzazione di impianti di recupero e smaltimento, l'art. 21 delle NTA indica che

*"1. I criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché per l'individuazione dei luoghi adatti allo smaltimento e al recupero sono riportati al capitolo 12 del Piano.*

*2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2016, nei casi in cui siano state attribuite*

Dal'esema del PTCP si è rilevato come l'area di intervento ricada in **"Aree ad ammissibilità condizionata alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi"** con riferimento alle condizioni riportate dal PTA per le Zone di protezione delle acque sotterranee costiere.

**Pertanto, la realizzazione dello stesso non presenta elementi ostativi con i suddetti piani.**

Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Ravenna è stato redatto nel 2014 e approvato nel 2015 e per cui si definisce PGTU 2014, e presenta i contenuti già individuati nelle Linee Guida approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del Consiglio Comunale del 13 giugno 2013.

Una delle due linee di frattura, in direzione Est-Ovest, è costituita **dall'asta del canale Candiano**, che tutt'ora penetra fin nel cuore della città e presenta solo due varchi di cui uno è il ponte mobile.

Pagina | 30

### 3.6 Piano Aria Integrato Regionale - PAIR 2030

Con Delibera della Giunta Regionale n. 527 del 03/04/2023 la Regione Emilia-Romagna ha adottato il nuovo PAIR 2030.

Il nuovo orizzonte temporale è in linea con i più importanti accordi regionali e internazionali, come il Patto per il lavoro e per il Clima, approvato dalla Regione Emilia-Romagna nel 2020, l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e l'Accordo di Parigi. Inoltre, tale Piano si inserisce in un contesto di strategie europee che pongono come obiettivo primario la salvaguardia dell'ambiente, per esempio il "Green Deal europeo", strategia europea volta ad avviare l'intero territorio europeo in una società ad impatto climatico zero e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e il Pacchetto clima "Fit for 55" avviato dalla Commissione europea per ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030. Pertanto, il nuovo PAIR deve agire all'interno di questo ampio e complesso contesto normativo e in coerenza con il Piano precedente dovrà essere caratterizzato da una forte integrazione con le politiche e programmazioni settoriali, le cui attività possono contribuire alla riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici, oltretutto con quelle che contrastano il cambiamento climatico.

Il PAIR 2030 si compone di diversi elaborati (Quadro Conoscitivo, Relazione Generale, Norme Tecniche di Attuazione, Rapporto ambientale, Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale e lo studio di incidenza) che costituiscono la proposta di Piano, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 16 del 18/07/2017.

In continuità con il PAIR vigente, il nuovo Piano si pone l'obiettivo dettato dalle norme europee e nazionali di raggiungere livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, e di mantenere i livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi. Tali obiettivi devono essere recepiti non solo dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali relativi ad ambiti settoriali aventi incidenza diretta o indiretta sulla qualità dell'aria, ma tale attenzione deve essere ricompresa anche nelle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e nell'ambito delle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA).

Nel dettaglio, ai sensi dell'art. 1 delle NTA del PAIR 2030, gli obiettivi previsti dal nuovo Piano riguardano la riduzione del:

- a) 13% delle emissioni di PM<sub>10</sub>, corrispondente a 1440 tonnellate/anno;
- b) 13% delle emissioni di PM<sub>2.5</sub>, corrispondente a 1298 tonnellate/anno;
- c) 12% delle emissioni di ossidi di azoto (Nox), corrispondente a 8258 tonnellate/anno;
- d) 29% delle emissioni di ammoniaca (NH<sub>3</sub>), corrispondente a 13538 tonnellate/anno;
- e) 6% delle emissioni di composti organici volatili (COV), corrispondente a 5005 tonnellate/anno;
- f) 13% delle emissioni di biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>), corrispondente a 1454 tonnellate/anno

L'art. 4 delle NTA - Zonizzazione e aree di superamento – riporta che

*"2. Le aree di superamento e a rischio di superamento dei valori limite di PM<sub>10</sub> e di NO<sub>2</sub> di cui alla DAL n. 51 del 2011, di seguito "aree di superamento", corrispondono alle zone della Pianura Est e della Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna".*

**Il Comune di Ravenna, ricadendo nella zona di Pianura Est, ricade in un'area di superamento.**

L'art. 10 delle NTA - Provvedimenti abilitativi in materia ambientale – prescrive che



*“1. Le autorizzazioni ambientali, fra cui l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), l’autorizzazione unica ambientale (AUA), l’autorizzazione alle emissioni nonché gli ulteriori provvedimenti abilitativi in materia ambientale, anche in regime di comunicazione, non possono contenere previsioni contrastanti con le previsioni del Piano.*

*2. Le previsioni contenute al capitolo 11, paragrafo 11.4.3.6 della Relazione generale di Piano in merito alle attività che emettono polveri diffuse costituiscono, se pertinenti, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del D. Lgs. n. 155/2010, prescrizioni nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e nelle autorizzazioni di cui al comma 1”.*

Il citato paragrafo 11.4.3.6 della Relazione generale di Piano riporta le azioni di contrasto alle emissioni di polveri diffuse, citando alcune tecniche funzionali a contenere la dispersione delle polveri, quali:

- l’adozione di protezioni antivento;
- la nebulizzazione di acqua eventualmente additivata;
- la pavimentazione, il lavaggio e la pulizia delle vie di movimentazione interne ai siti lavorativi;
- l’utilizzo di sistemi aspiranti fissi e mobili;
- l’adozione di sistemi di depolverazione e captazione con filtri a tessuto;
- lo stoccaggio al coperto / confinato con sistemi di movimentazione automatici;
- l’utilizzo di sistemi antiparticolato nelle macchine operatrici e nei mezzi di cantiere.

Come riportato al § 6.3 del Vol.1 – Elaborato 10, il progetto non prevede emissioni di tipo convogliato, in quanto non vi sono impianti di combustione né processi che implicino emissioni convogliate.

Le uniche emissioni saranno di tipo diffuso, comunque contenute in quanto tutto il processo avviene in condizioni umide. In ogni caso per il loro contenimento si propongono le seguenti procedure gestionali:

- Viabilità interna:
  - i. copertura del cassone di carico.
  - ii. limitazione della velocità massima a 30 km/h.
  - iii. bagnatura periodica della viabilità in funzione delle condizioni meteorologiche esterne, ed indicativamente una volta al giorno nel periodo estivo, variabile in funzione dello stato di umidità della viabilità, ed una volta a settimana nel periodo invernale (per dettagli si veda Vol.3-Elaborato 1).
- Movimentazione del materiale: per il contenimento delle polveri emesse in fase di carico/scarico e stoccaggio in cumulo del materiale si prevede l’attuazione dei seguenti accorgimenti:
  - i. minimizzazione delle altezze di caduta dei materiali;
  - ii. bagnatura periodica dei cumuli sul fronte di avanzamento, in fase di formazione dei cumuli, o sul fronte di escavo, in fase di escavo dei cumuli.

Poiché il materiale è coesivo, la bagnatura dei cumuli è finalizzata alla formazione di una crosta superficiale che impedisce la dispersione di polveri. Per tale motivo si prevede di effettuare la bagnatura solamente sui fronti in cui tale coesione viene rotta per effetto dell’azione meccanica dei mezzi d’opera. Dato che il materiale oggetto di lavorazione è umido, tale intervento mitigativo verrà attuato solo in caso di necessità (per dettagli si veda Vol.3 - Elaborato 1).

- Viabilità esterna: per il contenimento delle polveri emesse dai mezzi in uscita dall'impianto, una volta che questi si immettono sulla viabilità pubblica, si prevede l'attuazione dei seguenti accorgimenti:
  - i. copertura del cassone di carico;
  - ii. transito attraverso il lavaruote;
  - iii. verifica della tenuta dei cassoni dei mezzi per evitare di perdere carico nel tragitto verso i siti di destinazione del materiale.

**Si ritiene dunque che il progetto sia conforme rispetto all'art. 10 delle NTA del PAIR 2030.**

In merito alle attività produttive il PAIR 2030 fornisce indicazioni specifiche.

L'art. 25 delle NTA - Prescrizioni e altre condizioni per le autorizzazioni – contiene indicazioni non pertinenti per il progetto in esame, così come l'art. 26 - Misure per l'utilizzo dei combustibili.

Per quanto riguarda le procedure di valutazione di impatto ambientale, l'art. 27 delle NTA del PAIR 2030 prescrivono quanto segue:

1. *La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in zone di Pianure Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure volte a ridurre l'effetto delle emissioni di PM10, NOx, SO2, COV, NH3 introdotte. Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della disposizione di cui al presente comma possono essere emanate apposite direttive ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" nei confronti di ARPAE.*
2. *Il proponente del progetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM10, NOx, SO2, COV, NH3 del progetto presentato.*
3. *Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno valore di prescrizione.*

**In ottemperanza a tale prescrizione, nel Vol.1 - Elaborato 10 (e conseguentemente gli ulteriori elaborati dello SIA) viene redatto il bilancio emissivo con gli inquinanti richiesti dal PAIR 2030.**

**Eventuali mitigazioni necessarie saranno illustrate nel Vol.1 - Elaborato 7.**